Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana composta dai magistrati:

dott Salvatore Cilia Presidente

dott. Luciana Savagnone Consigliere

dott. Salvatore G.Cultrera Consigliere rel.

dott. Pino Zingale Consigliere

dott Valter Del Rosario Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 202/A/2012

nel giudizio di appello iscritto al n. 4040/A.Resp. del registro di segreteria, proposto dal procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana

contro

Catalano Guido e lo Casto Patrizia, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Pensabene Lionti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Palermo via Giusti 45

avverso

la sentenza n. 2776/2011 del 29 luglio 2011 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 giugno 2012 dal consigliere Salvatore G.Cultrera.

Uditi alla stessa udienza del 14 giugno 2012 il P.M. nella persona

del vice procuratore generale dott.ssa Maria Rachele Aronica. E l'avv. Salvatore Pensabene Lionti

Fatto

Con invito a dedurre depositato in data 11 giugno 2010, la Procura regionale contestava, unitamente ad altri soggetti, all'ing. Guido Catalano, nella qualità, all'epoca dei fatti, di direttore generale della ASP di Palermo, già AUSL n. 6, un danno erariale procurato alla suddetta ASP in conseguenza dell'erogazione in favore delle cliniche private Villa Santa Teresa e ATM di Bagheria di corrispettivi per prestazioni di alta specializzazione non previste dal nomenclatore regionale e sulla base di un tariffario non ufficiale e, quindi, arbitrario. Parte attrice ha messo in luce, sotto il profilo del fumus boni iuris, la condotta gravemente colposa dell'ing. Catalano, a cui ha addebitato una parte del danno erariale, nella misura di € 5.369.220,73, per non avere, nella qualità di direttore generale, verificato ed impedito il protrarsi degli esborsi ingiustificati derivanti dall'accreditamento della clinica Villa S. Teresa per prestazioni specialistiche erogate nell'ambito del servizio sanitario regionale, operato arbitrariamente dal suo predecessore, dott. Giancarlo Manenti, nonché dall'applicazione di tariffe extranomenclatore arbitrariamente concordate per entrambe le strutture sanitarie dal dott. Iannì, coordinatore sanitario del distretto di Bagheria.

In data 5 novembre 2010 è stato depositato atto di citazione in giudizio dei soggetti coinvolti nell'intera vicenda con richiesta di condanna al risarcimento del danno complessivo in favore dell'ASP di Palermo

di 30.877.987,70 euro, di cui 5.768.286,16 euro imputati all'ing. Catalano.

Con successivo atto di citazione del 29 novembre 2010 la Procura regionale esercitava, ai sensi degli artt. 2901 e segg. codice civile e 174, comma 1, della legge n.266/2005, azione revocatoria nei confronti dell'ing. Catalano e di Lo Casto Patrizia, coniuge dello stesso ing. Catalano, nel quale ha chiesto la dichiarazione di inefficacia verso l'ASP di Palermo della costituzione, operata a termini dell'art.167 codice civile, dal Catalano con il proprio coniuge, di un fondo patrimoniale; l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, nel quale sono confluiti immobili di proprietà del solo Catalano siti in Palermo è stato rogato in data 15 settembre 2003 dal notaio Cottone di Palermo (atto n.27531 rep – n.8989 di raccolta) .

Con la sentenza n.2776/2011 la Sezione giurisdizionale, in accoglimento di eccezione dei convenuti, ha dichiarato prescritta l'azione revocatoria proposta dal PM. La Sezione ha accertato che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale familiare risultava datato 15 settembre 2003 mentre la notifica dell'atto citazione del PM per la declaratoria di revocazione di tale atto è stato depositato nel novembre 2010, ossia oltre il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art.2903 del codice civile, in cui è statuito che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

Avverso la statuizione dichiarativa della prescrizione contenuta nella predetta sentenza il procuratore regionale ha proposto appello in cui ha articolato il seguente unico specifico motivo: "erronea applicazione

dell'art.174, comma 1, della legge n.266 del 2005 nonché degli artt. 2903 e 2935 del codice civile."

L'appellante ha precisato che, se è vero, come riconosciuto dalla Corte di cassazione, che con l'azione revocatoria si esercita un diritto potestativo, solo con l'entrata in vigore dell'art.1, comma 174, della legge 266 del 2005 il pubblico ministero contabile avrebbe potuto, ai sensi dell'art.2935 c.c., far valere tale diritto esercitando l'azione revocatoria. Nella sentenza appellata sarebbe stato erroneamente ritenuto che, essendo l'art.1, comma 174, della legge 266 del 2005 norma interpretativa, la costituzione in mora derivante dalla notifica dell'atto di citazione del novembre 2010 sarebbe inidonea ad interrompere la prescrizione quinquennale di cui all'art.2903, che decorre dalla data dell'atto da revocare redatto il 15 settembre 2003. L'art.1, comma 174, della suddetta legge n.266 del 2005 sarebbe da considerare anche norma attributiva della giurisdizione e, quindi, della legittimazione e del conferimento della possibilità giuridica per il PM contabile di esercitare l'azione revocatoria al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali.

In tale contesto l'appellante ritiene, deducendolo dalla lettura congiunta degli artt. 2903 e 2935 del codice civile, che l'esordio della prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria non potrebbe essere ancorato ad una data anteriore al riconoscimento legislativo, avvenuto il 31 dicembre 2005, in forza del predetto art.1,comma 174, della legittimazione del pubblico ministero contabile ad esercitare l'azione revocatoria del credito erariale. Nel presente caso nessuna

prescrizione si sarebbe verificata non essendo decorso il termine quinquennale previsto dal citato art.2903 alla data di notifica dell'atto di citazione eseguita nel novembre 2010.

Conclusivamente, l'appellante chiede l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, la remissione degli atti, ai sensi dell'art.105 del R.D.1038 del 1933, al giudice di prime cure per valutare, in diversa composizione, nel merito l'azione revocatoria proposta con atto di citazione del 29 novembre 2010

Si sono costituiti in giudizio l'ing.Guido Catalano e la signora Lo Casto Patrizia con memoria, con corredo di allegati, depositata il 4 giugno 2012; la memoria è stata redatta dall'avv. Salvatore Pensabene Lionti che li rappresenta e difende. La difesa premette che il giudizio sul merito riguardante la responsabilità amministrativa ascritta dal PM all'ing.Catalano è stato deciso in primo grado con sentenza della Sezione giurisdizionale n.447 del 9 febbraio 2012, che ha dichiarato lo stesso ing. Catalano esente da responsabilità amministrativa. La pronuncia *medio tempore* intervenuta, di assoluzione nel merito del Catalano, dovrebbe comportare la improcedibilità o inammissibilità dell'appello di cui si discute, proposto prima della sentenza assolutoria, per il venir meno delle condizioni che legittimano l'esercizio della azione cautelare di revocatoria.

La difesa, rileva, altresì, un altro profilo di inammissibilità dell'appello proposto dal PM nella parte in cui si chiede la remissione della causa al giudice di primo grado in caso di accoglimento del motivo unico di censura della sentenza appellata; qualora, come è avvenuto nella fat-

tispecie, il giudice contabile di primo grado dichiari la prescrizione del diritto oggetto del giudizio, il giudice di appello che riforma la sentenza appellata non può rinviare la causa al giudice di primo grado, ma è tenuto a prendere in esame e decidere sul merito tutta la causa ai sensi dell'art.105 del R.D 1038 del 1933 come modificato dall'art.10 della legge n.205 del 2000.

Per quanto riguarda specificamente il motivo di censura mosso dal PM alla sentenza appellata, che avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione dell'azione revocatoria, la difesa del Catalano chiede la conferma della sentenza, la cui motivazione sarebbe fondata su argomentazioni pienamente condivisibili incentrate essenzialmente sul carattere interpretativo con effetto retroattivo dell'art.1, comma 174, della legge n.266 del 2005, come ritenuto da consolidata giurisprudenza della Corte dei conti e della Cassazione.

Diritto

Nell'appello del procuratore regionale è stato esposto un unico motivo specifico di censura avverso la statuizione della sentenza appellata n.2776/2011 esplicitando che tale statuizione sarebbe stata erroneamente dichiarata prescritta l'azione revocatoria, proposta dal PM, in violazione dell'art.1 comma 174, della legge n.266 del 2005 nonché degli artt. 2903 e 2935 del codice civile.

Tanto premesso, occorre tenere presente che con atto di citazione, notificato nel novembre 2010 al convenuto ing.Guido Catalano ed al coniuge dello stesso signora Lo Casto Patrizia, è stata chiesta, ai sensi dell'art.2901 c.c., la declaratoria di inefficacia, nei confronti

dell'ASP di Palermo quale titolare del credito erariale, dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale familiare, in cui erano confluiti beni immobili di proprietà del solo Catalano al quale era stato contestato con invito a dedurre e, poi, con atto di citazione, un danno erariale procurato alla menzionata ASP di Palermo. La valutazione del Collegio non può che essere incentrata sugli aspetti messi in luce dal PM appellante secondo cui, solo con l'entrata in vigore dell'art.1, comma 174, della legge 266 del 2005, il pubblico ministero contabile avrebbe potuto, ai sensi dell'art.2935 c.c., far valere il diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria, e che, quindi, sarebbe censurabile la statuizione della sentenza appellata che, sulla base dell'addotto carattere interpretativo dell'art.1, comma 174 della legge 266 del 2005, ha considerato che la costituzione in mora - eseguita con la notifica del suddetto atto di citazione per l'esercizio dell'azione revocatoria - sarebbe inidonea, perché intempestiva, ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.2903, decorrente dalla data dell'atto, oggetto dell'azione revocatoria, redatto il 15 settembre 2003.

Come è noto, con l'art.1, comma 174, della legge n.266 del 2005 è stato statuito che " al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n.1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile".

La chiara formulazione letterale di tale disposizione di legge non autorizza a ritenere che il legislatore abbia voluto introdurre norme innovative nella materia relativa alle azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, attraverso il richiamo dell'art.26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n.1038, con il conferimento in via esclusiva al procuratore regionale della Corte dei conti di poteri di azione prima allo stesso non consentiti. Appare più logico pensare che la ratio di tale norma sia quella di rendere quanto più completa possibile, nel quadro delle azioni a tutela delle ragioni del creditore e dei mezzi utili per la conservazione della garanzia patrimoniale previsti dall'ordinamento, la gamma di azioni e di misure esercitabili dallo stesso PM contabile per evitare la dispersione dei beni da parte del soggetto ritenuto responsabile di danno erariale; ne segue che la norma in questione, interpretativa per definizione testuale, contribuisce soltanto, per ciò che qui interessa, a sollecitare l'utilizzo anche dell'azione revocatoria da parte dello stesso PM contabile, ove ricorrono i presupposti per il relativo esercizio, al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali essendo tale azione accessoria e strumentale all'azione vera e propria di responsabilità amministrativa.

Nell'ottica suesposta ritiene il Collegio non condivisibile l'argomentazione del PM appellante secondo cui la norma contenuta nell'art.1, comma 174, della legge 266/2005 sarebbe da considerare norma attributiva della giurisdizione e, quindi, della legittimazione e del conferimento della possibilità giuridica per il PM contabile di eser-

citare l'azione revocatoria al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti con la conseguenza che, solo con l'entrata in vigore dell'art.1, comma 174, della legge 266 del 2005, il pubblico ministero contabile avrebbe potuto, ai sensi dell'art.2935 c.c., far valere il diritto potestativo di esercizio dell'azione revocatoria.

Deve osservarsi che i crediti erariali di cui si tratta - posti a carico di soggetti in senso lato, chiamati in giudizio dinanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale in quanto ritenuti responsabili di avere procurato con condotta dolosa o gravemente colposa un danno erariale alle amministrazioni di appartenenza e ad enti pubblici cui essi siano legati da rapporto di servizio o funzionale - per i quali il PM intende realizzare una più efficace tutela ai fini della loro realizzazione, appartengono all'amministrazione danneggiata, per cui, a prescindere dalla facoltà o potere conferiti dal citato art.1, comma 174, al PM contabile, ogni potere (potestativo) di esercizio dell'azione revocatoria prevista dal codice civile è, ed è sempre stato, di pertinenza della amministrazione medesima titolare del credito erariale.

La conferma della fondatezza di tale principio si ricava proprio dalla vicenda in esame ove, su richiesta della Procura regionale, la ASP di Palermo, nella specie amministrazione danneggiata e, come tale, titolare del credito erariale derivante da risarcimento del danno, ha proceduto direttamente alla notifica di atto stragiudiziale di costituzione in mora nell'ottobre 2006 ai presunti responsabili del danno erariale subito, tra cui l'ing.Guido Catalano, nei cui confronti il PM nel novembre 2010 ha esercitato l'azione revocatoria di cui si discute.

E' logico pensare che la stessa amministrazione avrebbe potuto esercitare l'azione revocatoria sia nel periodo antecedente all'entrata
in vigore dell'art.1, comma 174 della legge n.266 del 2005, che anche
successivamente, ai sensi dell'art.9001 e segg. c.c., e prima che fosse trascorso il quinquiennio dall'atto di costituzione del fondo familiare
rogato per atto notarile il 15 settembre 2003, che avrebbe recato effetti pregiudizievoli alle ragioni di credito dell'amministrazione danneggiata (v.art.2903 c.c. secondo cui l'azione revocatoria si prescrive
in cinque anni dalla data dell'atto).

Per le ragioni anzidette il PM contabile, che non è, come tale, titolare del credito erariale a tutela del quale ha esercitato l'azione revocatoria, non può invocare l'applicazione dell'art.2935 c.c. che, in termini generali, detta la regola che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, al solo fine di far slittare in avanti il termine di inizio della decorrenza della prescrizione previsto dall"art.2903, in cui è statuito che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. In assenza di alcun impedimento, avente valenza giuridica, ad agire in giudizio, non si può ritenere conforme all'ordinamento e, quindi, è certamente intempestivo, l'esercizio, in applicazione dell'art.1, comma 174, della legge 266 del 2005, dell'azione revocatoria da parte del PM contabile oltre il termine di prescrizione di cinque anni dalla data dell'atto fissato nell'art. 2903; in tal caso l'azione revocatoria non può che essere dichiarata prescritta ove eccezione in tal senso sia stata ritualmente sollevata in giudizio, come nella specie, dalla controparte. La diversa interpretazione, rispetto alle argomentazioni suesposte, dell'art.1, comma 174,

della legge n.266 del 2005 e degli artt. 2903 e 2935 del codice civile sarebbe contrastante col principio di civiltà giuridica di certezza dei rapporti giuridici, che sta a fondamento dell'istituto della prescrizione, in quanto consentirebbe allo stesso PM contabile di agire per revocatoria di atti di disposizione patrimoniale potenzialmente molto risalenti nel tempo con evidente pregiudizio del ricordato principio di certezza dei rapporti giuridici.

L'atto di citazione con cui è stata chiesta la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del patrimonio familiare è stato notificato il 29 novembre 2010 quando era abbondantemente decorso il termine di cinque anni, previsto dal citato art.2093, dalla data dell'atto di costituzione del patrimonio familiare rogato per atto pubblico il 23 settembre 2003.

Ne segue che l'appello all'odierno esame è infondato per cui va rigettato

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d' Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

Rigetta

l'appello del procuratore regionale.

Nulla per le spese

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 giugno 2012.

L'estensore II Presidente

F.TO (Salvatore G.Cultrera) F.TO (Salvatore Cilia)

Depositata oggi nei modi di legge.

Palermo, 26/06/2012

Il Direttore della Segreteria

F.TO(dott. Nicola Daidone)

.